



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



REGIONE DEL VENETO



MINISTERO
DELL'INTERNO

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.
E
MINISTERO DELL'INTERNO
E
REGIONE DEL VENETO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata A.N.AC. o Autorità, con sede in Roma, Via Marco Minghetti n. 10, codice fiscale 97584460584, nella persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Busia;

e

Il Ministero dell'Interno, di seguito denominato Ministero, nella persona del Ministro Dott. Matteo Piantedosi,

e

La Regione del Veneto con sede legale in Venezia Codice Fiscale 80007580279, nella persona del Presidente dott. Luca Zaia;

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti",

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici Codice dei Contratti pubblici", di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, d'ora in poi "Codice";

Vista la Parte II del Libro I del Codice, sulla digitalizzazione del Ciclo di vita dei contratti pubblici ed in particolare l'art. 23 del Codice relativo alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e visti, inoltre, gli artt. 20 e 28 sulla trasparenza dei contratti pubblici;

Visto lo Statuto della Regione del Veneto;

Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e successive modificazioni;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e successive modificazioni;

Vista la nota protocollo n. 49099 del 23 aprile 2024 con la quale la Prefettura di Venezia ha proposto al Ministero dell'Interno e all'Autorità l'adozione di un atto di intesa congiunto per l'attuazione, anche sperimentale, di attività volte all'innalzamento dei livelli di legalità e sicurezza negli appalti pubblici;

Vista la deliberazione n. 767 del 2 luglio 2024 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema del presente Protocollo d'Intesa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, con il compito, tra gli altri, di analizzare le cause e i fattori della corruzione e di individuare gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 15/7/2014 tra ANAC ed il Ministero degli Interni con il quale le Parti hanno instaurato una reciproca collaborazione utile a dare piena ed efficace attuazione, nel rispetto delle reciproche competenze, alle misure volte alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

Visto l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che ha introdotto per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2021 il Piano di attività e di organizzazione in cui elaborare anche la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il D.P.R. del 24 giugno 2022 n. 81 adottato in attuazione dell’art. 6, comma 5 del decreto legge n. 80/2021 per l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il D.M. del 30 giugno 2022 n. 132 adottato in attuazione dell’art. 6 comma 6 del decreto legge n. 80/2021 sul Piano tipo;

Visti i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) predisposti dall’ANAC, da ultimo, il PNA 2022 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;

Visto il Protocollo di intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 11 gennaio 2023;

Considerata la necessità di favorire gli investimenti pubblici in un contesto normativo sempre più complesso, articolato e mutevole che comporta l’opportunità di supportare le stazioni appaltanti nell’attuazione delle procedure atte a portare a compimento gli investimenti stessi;

Considerato che le Parti individuano il comune interesse a incrementare il grado di efficienza ed efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell’azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici definendo *best practices* per promuovere l’integrità e la trasparenza fungibili in contesti ulteriori rispetto al sistema regionale e per favorire lo scambio delle esperienze maturate;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse e finalità*)

- 1.1. Le premesse al presente Protocollo di collaborazione formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2. Il presente atto è volto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori, i quali si impegnano a favorire le diverse forme di collaborazione istituzionale derivanti dal presente Protocollo.

Articolo 2 (Oggetto dell'accordo ed ambiti di collaborazione)

2.1. Con il presente Protocollo le Parti concordano di voler instaurare una reciproca collaborazione utile a dare piena ed efficace attuazione, nel rispetto delle rispettive competenze, alle misure volte all'efficientamento del mercato pubblico e alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, anche avviando la sperimentazione di alcuni processi virtuosi.

2.2. I principali ambiti in cui le Parti intendono sviluppare la reciproca collaborazione sono quelli di seguito elencati:

- a) Sviluppo di attività informative e formative in materia di prevenzione dei rischi, finalizzate alla promozione ed al rispetto della sicurezza e della legalità, con riguardo all'intero processo di acquisizione e con particolare riferimento alla fase di esecuzione contrattuale ed alla eventuale rendicontazione. In tale ottica potranno anche essere attivati eventuali protocolli di vigilanza collaborativa su appalti complessi, anche in ambito PNRR;
- b) Promozione della cultura della integrità e della trasparenza, per promuovere un'efficace strategia di prevenzione dei rischi di frodi, corruzione ed infiltrazioni criminali nei contratti pubblici, anche mediante la valorizzazione della relativa sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
- c) Individuazione di forme di collaborazione volte ad ottimizzare ed efficientare i processi di popolamento dei dati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- d) Ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che verrà dalle Parti ritenuta necessaria e/o utile al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

Articolo 3 (Attuazione del Protocollo d'Intesa)

3.1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Protocollo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare saranno concordati tra l'ANAC, il Ministero dell'Interno e la Regione del Veneto anche con atti aggiuntivi al presente Protocollo da elaborarsi da parte del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 4 e da approvarsi con le stesse modalità di quest'ultimo. Tali atti aggiuntivi andranno a costituire parte integrante del presente Protocollo.

3.2. Ciascuna parte individua un referente istituzionale per l'attuazione del presente Protocollo:

- a) Per ANAC: il Consigliere Paolo Giacomazzo
- b) Per il Ministero dell'Interno, Referente istituzionale: Prefetto di Venezia
- c) Per REGIONE DEL VENETO, referente istituzionale: il Segretario generale della programmazione o suo delegato.

Ad essi spetta anche l'iniziativa per la formulazione di piani di lavoro per le attività da intraprendere per l'attuazione dello stesso.

Articolo 4 (Tavolo tecnico)

4.1. Successivamente alla stipula del presente Protocollo di Collaborazione verrà costituito un Tavolo tecnico, costituito da n. 2 componenti per ogni parte dell'accordo. I componenti del tavolo tecnico saranno nominati dalle Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo a cura del referente istituzionale dell'attuazione del

Protocollo stesso. Ulteriori componenti del Tavolo tecnico potranno essere nominati successivamente alla sua costituzione, in relazione alle attività concretamente da svolgere. Il Tavolo tecnico potrà anche avvalersi del supporto tecnico scientifico di enti universitari e di ricerca.

Articolo 5

(Comunicazioni)

5.1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
- per MINISTERO DELL'INTERNO: protocollo.prefve@pec.interno.it;
- per REGIONE DEL VENETO: segr.generale@pec.regione.veneto.it.

Articolo 6

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

6.1. Il presente Protocollo ha la durata di anni tre e produce effetti dalla data di sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo dell'Accordo è subordinato al previo accertamento della permanenza dei presupposti richiamati nelle premesse ed è formalizzato con espresso accordo sottoscritto dalle Parti.

6.2. Ciascuna Parte può recedere in qualunque momento dal presente Protocollo qualora, a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto dello stesso intervengano fatti o provvedimenti, ovvero mutamenti normativi, tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la Parte medesima, la prosecuzione delle attività in oggetto. Il recesso non avrà comunque effetto sulle attività la cui esecuzione fosse in corso, che saranno pertanto concluse ordinariamente, salvo espressa dichiarazione in tal senso delle Parti.

6.3. Le Parti possono stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Accordo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Articolo 7

(Oneri finanziari)

7.1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa non trovanti specifica copertura nelle poste di bilancio degli enti.

Articolo 8

(Consenso al trattamento dei dati)

8.1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15.

8.2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.

8.3. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei medesimi.

Articolo 9

(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)

9.1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati sensibili acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'ente presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 10

(Pubblicizzazione e promozione del Protocollo di Collaborazione)

10.1. In considerazione dell'obiettivo e dei contenuti delle attività del presente Protocollo di Collaborazione, le Parti potranno sviluppare idonee iniziative di promozione e comunicazione per illustrare i risultati delle attività e le opportunità di collaborazione create dall'attuazione del Protocollo stesso.

10.2. Le Parti convengono che tale comunicazione dovrà avvenire in sedi istituzionali e tecniche e comunque non potrà mai essere a scopi commerciali

Articolo 11

(Norme finali)

- 11.1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
- 11.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Atto, il Foro competente è quello di Roma.
- 11.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Per il Ministero dell'Interno

Dott. Matteo Piantedosi

Per la Regione del Veneto

Dott. Luca Zaia

(Firmato digitalmente il 16 ottobre 2024)